



Comune di Montemesola

provincia di Taranto

Servizio Polizia Locale

Prot. n. 1050

Li, 26/02/2019

Al Comando Stazione Carabinieri

Di Montemesola

Con la presente si comunica e si denuncia quanto segue:

nei giorni 21/22 febbraio 2019 in località Visciolo del Comune di Montemesola ignoti "lasciavano in giro bocconi di cibo avvelenato", ovvero "provvedevano a mettere in giro cibo avvelenato", mirante ad ottenere lo scopo della morte di cani randagi.

Infatti è stato rinvenuto un cane meticcio di colore marroncino morto ed un altro cane è stato posto in salvo grazie all'intervento tempestivo di alcuni cittadini e con l'intervento del servizio veterinario della ASL di Grottaglie.

Tale fatto integra ad avviso dello scrivente il reato di uccisione di animale di cui all'articolo 544-bis C.P. (come dalla legge 20 luglio 2004, n. 189), nonché il reato ex art. 674 C.P. relativo al getto di cose pericolose, o di qualsiasi altro reato che la S.V. ritenesse ravvisare nei fatti sopra descritti e/o a seguito di indagini. L'art 544 bis del codice penale statuisce che "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi". Tale articolo, introdotto dalla Legge 189 del 2004 a tutela degli animali, punisce chiunque cagiona la morte di un animale, per crudeltà o senza necessità. Si tratta di un reato a forma libera o casualmente orientato, imperniato sul verbo cagionare e per il cui perfezionamento è sufficiente che l'azione si posta in essere con mezzi idonei a cagionare la morte dell'animale. La legge 189 del 2004, annoverando nel concetto di animale qualsiasi essere vivente appartenente al genere animale senza distinzione tra quelli di affezione e quelli che non lo sono, permette l'applicazione della disposizione vietante il maltrattamento di animali non solo nei confronti nei nostri cari compagni domestici o randagi, bensì anche ai volatili.

Inoltre, secondo l'art. 674 C.P. "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di uso altrui, cose atte ad offendere le persone è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino a € 206".

Via Roma, 23 74020 - Montemesola (Ta)

Tel. 099/5664018 int. 9

e-mail: poliziamunicipale@comune.montemesola.ta.it



Comune di Montemesola

provincia di Taranto

Servizio Polizia Locale

L'offesa recata alle persone può dunque consistere sia in una lesione fisica, si pensi all'eventualità che ad ingerire il veleno sia un bambino, sia in una lesione biologica, come la perdita del proprio animale domestico o randagio. Quindi, la perdita di quest'ultimo causata dal getto di bocconi avvelenati integra perfettamente norma in aggetto. Della stessa opinione è il Tribunale di Firenze che con sentenza del 28 novembre 2000 ha condannato ex art. 674 c.p. (oltre che ex art. 639 C.P. in quanto si trattava di animali altrui) un uomo per aver ucciso un pastore tedesco e un dobermann e per aver tentato di uccidere un husky gettando bocconi avvelenati. Il giudice ha provveduto alla condanna alla pena pecuniaria e al risarcimento del danno ai proprietari dei cani rimasti vittime. In questo contesto si indirizza il presente esposto alla S.V. confidando che i responsabili possano essere perseguiti penalmente. Allorché fosse necessario ai fini della procedibilità, il presente atto è da intendersi atto di querela contro coloro che risulteranno responsabili dei fatti di reato, per i quali si chiede espressamente la punizione penale ai sensi di legge; Ai sensi degli artt. 406 e 408 C.P.P. si chiede di essere informati presso il domicilio sopra indicato su eventuali richieste di proroghe delle indagini preliminari e eventuali richieste di archiviazione.

Comune di Montemesola

Ufficio Polizia Locale

Sovrintendente Capo

Arturo Fasano



IL SINDACO

Vito Antonio PUNZI

Via Roma, 23 74020 - Montemesola (Ta)

Tel. 099/5664018 int. 9

e-mail: poliziamunicipale@comune.montemesola.ta.it